



COMUNE DI GONZAGA

PROVINCIA DI MANTOVA

ALLEGATO ALLA DELIB. C-C
N. 53 IN DATA 24/5/2000

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI ALLOGGI CON RISERVA EX ART. 10
L.R. 91/1983 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi con procedimento di riserva, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 91/1983 e successive modifiche ed integrazioni, nelle percentuali in esso indicate, calcolate sull'ammontare degli alloggi di nuova costruzione, di recupero e di risulta annualmente disponibili da assegnare alla generalità dei cittadini, previa detrazione del numero di alloggi da destinare alle Forze dell'Ordine.

2. Per quanto riguarda gli alloggi di risulta, si fa specifico riferimento a quelli liberatesi nel precedente anno.

3. I provvedimenti adottati ai sensi del presente Regolamento sono da intendersi a carattere eccezionale e non sostitutivi delle modalità di assegnazione per le quali si accede ad alloggi di E.R.P. in locazione, secondo la graduatoria appositamente formata a seguito di pubblico concorso.

ART. 2 - CONDIZIONI PER LA RISERVA

1. Può essere riservato un alloggio di edilizia residenziale pubblica al nucleo familiare che, oltre a possedere i requisiti previsti dall'art. 2 della L.R. n. 91/1983 e successive modifiche ed integrazioni, tranne che per i casi di cui all'art. 10 comma 6, si trovi almeno in una delle seguenti situazioni:

a) ai sensi dell'art. 10, 1° comma, L.R. 91/1983 succ. modif. integr.:

- per necessità di pubblica utilità
- per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico
- per situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale
- la quota di alloggi da riservare non può eccedere il 20% degli alloggi di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2

b) ai sensi dell'art. 10, 2° comma, L.R. 91/1983 succ. modif. integr.:

- per gli interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di E.R.P.
- per il rilascio dell'alloggio di servizio, sia pubblico che privato, a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o di dimissioni per gravi motivi
- la quota di alloggi da riservare non può eccedere il 5% degli alloggi di cui al precedente art. 1 commi 1 e 2.

2. Per quanto riguarda i profughi, si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 10, comma 9 della L.R. 28/90.

3. Condizione necessaria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. è il possesso della residenza anagrafica ovvero l'esercizio della propria attività lavorativa o principale nel Comune di Gonzaga.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

1. Le richieste per l'assegnazione degli alloggi di cui trattasi potranno essere presentate al Comune in ogni tempo con le modalità di cui all'art. 4 della L.R. n. 91/1983 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. All'istruttoria delle domande provvede l'Ufficio Assistenza del Comune, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 91/1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5 - COMMISSIONE CONSULTIVA

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una "COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA" così composta:

- Sindaco o suo delegato - Presidente
- N. 2 Consiglieri Comunali, di cui uno designato dalla minoranza.

2. La Commissione, sulla base delle designazioni dei capigruppo consiliari ed in relazione alla consistenza numerica dei gruppi, viene nominata dal Sindaco e rimane in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Comunale.

3. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente. Per la validità delle sedute occorre che i presenti siano almeno due. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Fungerà da Segretario della Commissione l'Assistente Sociale del Comune. In caso di sua assenza la stessa sarà sostituita da altro impiegato del Comune incaricato dal Segretario Comunale.

ART. 6 - FORMAZIONE DELL'ELENCO GRADUATORIA

1. La Commissione provvede alla formazione di un elenco-graduatoria delle domande presentate, sulla base dei punteggi assegnati in conformità a quanto previsto dall'allegata tabella A e dal successivo art. 8.

2. La Commissione provvede ad aggiornare il predetto elenco ogni volta che si rendono disponibili nuovi alloggi da assegnare nell'ambito della riserva, tenendo conto di elementi nuovi relativi alle domande già prodotte e delle nuove richieste presentate.

3. A parità di punteggio vengono anteposte le domande presenti nel precedente elenco.

ART. 7 - ASSEGNAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione degli alloggi che si rendono di volta in volta disponibili sulla base dell'elenco di cui al precedente art. 6, purchè il numero totale delle assegnazioni non ecceda la quota annua assegnabile calcolata secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento.

Trattandosi di sistemazione provvisoria, la locazione è subordinata all'esito favorevole del concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L.R. 5.12.1983 n. 91 succ. modif. integr.

L'assegnazione non può comunque superare il periodo di anni due.

ART. 8 - VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ED ASSEGNAZIONI DEI PUNTEGGI

1. Per la valutazione delle richieste di assegnazione degli alloggi riservati si deve tenere conto delle condizioni socio-economiche e sanitarie dei nuclei familiari interessati. A tale fine viene stabilito un punteggio relativo alle condizioni oggettive e soggettive dei richiedenti, secondo i criteri previsti nell'allegata tabella "A".

TABELLA "A"

CONDIZIONI OGGETTIVE	PUNTI
1) Necessità di pubblica utilità	20
2) Realizzazione di programmi di risanamento edilizio pubblico	20
3) Fenomeni di particolare e documentata rilevanza sociale	5 - 10
4) Interventi previsti dall'art. 31 della Legge 5.8.1978, n.ro 457 che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi E.R.P.	20
5) Soggetti che devono abbandonare l'alloggio di servizio sia pubblico che privato a seguito di collocamento a riposo, di trasferimento, di soppressione del servizio o dimissioni per gravi motivi	20
6) Sfratto:	
- esecutivo	20
- con esecutiva determinazione della data dell'escomio forzoso con l'ausilio delle Forze Pubbliche	30

CONDIZIONI SOGGETTIVE	PUNTI
7) Reddito familiare inferiore a 4 milioni pro-capite	20
8) Reddito familiare inferiore a 6 milioni pro-capite	15
9) Reddito familiare inferiore a 8 milioni pro-capite	5
10) Famiglie monoreddito con minori	5

N.B.: I punteggi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 6 non sono cumulabili fra di loro.
I punteggi di cui ai nn. 7, 8 e 9 non sono cumulabili tra di loro.